

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 4 settembre 2026

Nr. 35 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Trust estero trasparente: tassazione del reddito del beneficiario residente**
2. **Esenzione IVA per la visita nell'aula immersiva**
3. **Accordo di cooperazione tra PA fuori campo IVA**
4. **Masi chiusi: la permuta non fa perdere le agevolazioni fiscali**
5. **Investimenti nella ZES Unica: ammesso il *leasing* ante comunicazione**
6. **Esonero dalla responsabilità solidale anche con risoluzione della transazione fiscale**
7. **Cessione d'azienda: sull'immobile locato rettifica dell'IVA detratta**
8. **Irretroattività delle sanzioni tributarie in contrasto con il diritto UE**
9. **Ricerca e sviluppo: recupero entro cinque anni se l'attività è stata svolta**
10. **Conferimenti esteri neutrali solo se c'è continuità operativa**
11. **Omessa dichiarazione IVA: al via la liquidazione automatizzata dell'imposta**

Trust estero trasparente: tassazione del reddito del beneficiario residente

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 31 agosto 2026, n. 165, ha reso chiarimenti in ordine alla determinazione della base imponibile e alle modalità di tassazione dei proventi derivanti da trust trasparenti di diritto estero percepiti da soggetti che hanno la residenza fiscale nel territorio italiano.

Il caso esaminato riguardava una contribuente residente in Italia che, a seguito del decesso del genitore disponente, era divenuta beneficiaria diretta del patrimonio conferito in un trust istituito negli Stati Uniti. Il patrimonio amministrato attraverso la struttura fiduciaria comprendeva investimenti finanziari internazionali e beni immobili detenuti all'estero.

L'Agenzia ha precisato che, quando il trust estero è qualificabile come trasparente e individua puntualmente i beneficiari dei redditi, la determinazione dell'importo imponibile da attribuire ai beneficiari residenti deve essere effettuata facendo prioritariamente riferimento alle regole fiscali vigenti nello Stato in cui il trust è istituito.

Ne consegue che la quota di reddito da assoggettare a imposizione in Italia deve essere determinata sulla base del reddito netto calcolato secondo la normativa fiscale della giurisdizione estera di riferimento, che nel caso concreto coincide con lo Stato della California.

Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che la presunzione di imponibilità dell'intera somma percepita, prevista in particolari ipotesi per distinguere componenti reddituali e patrimoniali, trova applicazione esclusivamente con riferimento ai trust opachi localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Diversamente, nel caso di trust trasparenti con beneficiari individuati e titolari di un diritto certo alla percezione delle attribuzioni, non opera alcuna presunzione di tassazione integrale.

Il beneficiario residente è tenuto a dichiarare esclusivamente i redditi di capitale a lui imputati per trasparenza, in proporzione alla propria quota di spettanza e a decorrere dal momento in cui acquisisce il diritto di pretendere la distribuzione delle risorse.

L'acquisizione di diritti su patrimoni detenuti all'estero tramite trust comporta anche specifici obblighi dichiarativi e patrimoniali. In particolare, il beneficiario residente deve:

- adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando nei quadri dichiarativi le quote di attività finanziarie e di immobili detenuti all'estero di cui risulta titolare;
- assolvere le imposte patrimoniali applicabili ai residenti italiani sulle attività finanziarie estere e sugli immobili situati fuori dal territorio nazionale, in relazione alla quota di patrimonio a lui riferibile.

Resta confermata la necessità di analizzare la documentazione contabile originale prodotta dagli intermediari e dai gestori esteri per distinguere le mere restituzioni di capitale patrimoniale dai reali flussi reddituali imponibili.

Esenzione IVA per la visita nell'aula immersiva

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° settembre 2026, n. 166, ha analizzato il trattamento IVA applicabile alle attività svolte da un consorzio forestale consistenti in visite guidate, escursioni naturalistiche, laboratori didattici e visite a un'aula immersiva inserita in un percorso museale.

L'Agenzia ha escluso che tali attività possano essere qualificate come attività di spettacolo o di intrattenimento, ai sensi della normativa fiscale. Le escursioni accompagnate da guide abilitate, le attività divulgative e i laboratori educativi si svolgono infatti in aree liberamente accessibili, senza biglietti d'ingresso, allestimenti scenici o altre caratteristiche tipiche di eventi spettacolistici.

Analogamente, anche la visita dell'aula immersiva è stata considerata un'attività culturale di tipo museale e non uno spettacolo o un intrattenimento.

Ne deriva che i relativi corrispettivi non devono essere certificati tramite il sistema di biglietteria automatizzata SIAE, ma possono essere documentati con le ordinarie modalità di certificazione dei corrispettivi. Quanto agli aspetti IVA, l'Agenzia ha distinto le diverse prestazioni.

Le somme corrisposte per visite guidate, escursioni e laboratori didattici costituiscono corrispettivi per autonome prestazioni di servizi e devono essere assoggettate a IVA secondo le regole ordinarie, non essendo collegate alla visita di un luogo per il quale è previsto un titolo di accesso.

Diversamente, i corrispettivi percepiti per la visita dell'aula immersiva possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 10, n. 22), del DPR n. 633/1972, poiché l'ambiente multimediale è stato ritenuto assimilabile a una struttura museale e la relativa prestazione è considerata inerente alla visita di un luogo di interesse culturale.

Di conseguenza, le attività di accompagnamento escursionistico e divulgazione ambientale restano imponibili ai fini IVA, mentre le visite ad aule immersive inserite in un contesto museale possono usufruire del regime di esenzione previsto per le prestazioni connesse alla fruizione di musei e strutture culturali assimilate.

Accordo di cooperazione tra PA fuori campo IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° settembre 2026, n. 167, ha reso chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle somme che un Comune trasferisce a un consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale stipulato ai sensi del Codice dei contratti pubblici e della legge sul procedimento amministrativo.

L'Agenzia ha precisato che, qualora il rapporto si configuri come una collaborazione orizzontale svolta per il perseguimento di interessi pubblici comuni - priva di margini di guadagno e basata sul mero ristoro dei costi sostenuti - manca il presupposto dell'equivalenza delle prestazioni (sinallagmaticità).

Di conseguenza, i trasferimenti finanziari erogati dall'ente locale costituiscono contributi fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo.

Masi chiusi: la permuta non fa perdere le agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° settembre 2026, n. 168, ha chiarito che la permuta di una porzione di terreno appartenente a un maso chiuso non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali già fruite, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa speciale di settore.

Il caso esaminato riguardava un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e assumendo l'impegno di condurre direttamente l'azienda agricola per dieci anni. Successivamente, intendeva procedere alla permuta di un appezzamento di 619 metri

quadrati con un terreno di pari estensione appartenente a un altro maso chiuso.

L'Agenzia ha evidenziato che la disciplina dei masi chiusi è caratterizzata da una propria autonomia rispetto a quella del compendio unico. La finalità di salvaguardare l'integrità aziendale e di evitare il frazionamento dei fondi è infatti garantita dal particolare regime giuridico previsto dalla normativa provinciale e dal controllo preventivo esercitato dalla competente Commissione locale.

Di conseguenza, quando la modifica della consistenza del maso sia autorizzata e avvenga mediante la contestuale acquisizione di un terreno equivalente, l'operazione non determina la perdita dei benefici fiscali. Resta comunque necessario che il beneficiario continui a coltivare e condurre direttamente il maso per l'intero periodo decennale decorrente dall'originaria donazione.

Investimenti nella ZES Unica: ammesso il leasing ante comunicazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 settembre 2026, n. 169, ha reso chiarimenti sul rispetto del principio di incentivazione nell'ambito del credito d'imposta ZES Unica.

Il caso riguarda una società operante nel settore edile che ha effettuato nel febbraio 2026 un investimento in leasing per l'acquisto di un bene strumentale destinato a una struttura produttiva situata in un'area agevolata, prima della presentazione della comunicazione preventiva prevista dalla normativa.

L'Agenzia ha, in primis, ricordato che il credito d'imposta per la ZES Unica, prorogato dalla Legge di bilancio 2026 fino al 2028, deve essere concesso nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato e, in particolare, del principio di incentivazione previsto dal Regolamento UE n. 651/2014. Tale principio richiede che il progetto di investimento non sia stato avviato prima dell'entrata in vigore della misura agevolativa.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'identificazione dell'avvio dell'investimento si deve fare riferimento al primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'impresa, come la sottoscrizione del contratto di leasing, e

non alla successiva presentazione della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso esaminato, poiché il contratto di leasing è stato stipulato nel febbraio 2026, quindi successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa per il triennio 2026-2028, il principio di incentivazione risulta rispettato.

Di conseguenza, l'impresa può accedere al credito d'imposta ZES Unica anche se l'investimento è stato effettuato prima dell'invio della comunicazione preventiva, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

La risposta conferma un principio di particolare interesse: gli investimenti realizzati dall'inizio del periodo agevolato possono beneficiare dell'incentivo anche se antecedenti alla comunicazione preventiva, purché il progetto sia stato avviato in vigenza della misura agevolativa e siano rispettati gli adempimenti richiesti per la fruizione del credito.

Esonero dalla responsabilità solidale anche con risoluzione della transazione fiscale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta alla Consulenza giuridica del 1° settembre 2026, n. 9, ha chiarito che l'esonero dalla responsabilità tributaria del cessionario d'azienda non viene meno se, successivamente alla cessione, si risolve per inadempimento la transazione fiscale stipulata dal cedente.

La questione riguarda l'articolo 14 del DLgs n. 472/1997, che prevede, in via generale, la responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda per determinati debiti tributari e sanzionatori del cedente riferibili al periodo rilevante.

La norma ha una finalità antielusiva, volta a impedire che il trasferimento dell'azienda venga utilizzato per sottrarre garanzie patrimoniali all'Erario.

Lo stesso legislatore, tuttavia, ha introdotto una significativa eccezione. Il comma 5-bis dell'articolo 14 esclude, infatti, la responsabilità del cessionario quando il trasferimento avviene nell'ambito di

procedure o strumenti di regolazione della crisi, tra cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La finalità è quella di favorire l'ingresso di nuovi investitori e agevolare il recupero delle imprese in difficoltà.

Nel caso esaminato, dopo la cessione dell'azienda effettuata nel contesto di un accordo di ristrutturazione, la transazione fiscale conclusa tra debitore e Amministrazione finanziaria è stata risolta a causa dell'inadempimento del contribuente. Il dubbio interpretativo riguardava la possibile reviviscenza della responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente.

L'Agenzia ha escluso tale effetto, rilevando come l'esonero previsto dalla legge opera in modo definitivo e non può essere compromesso dalla successiva risoluzione della transazione fiscale.

L'inadempimento produce, infatti, conseguenze esclusivamente nei rapporti tra le parti che hanno sottoscritto l'accordo, senza incidere sulla posizione del cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto negoziale.

La conclusione trova fondamento nei principi civilistici. Da un lato, l'art. 1372 del Codice civile stabilisce che il contratto produce effetti soltanto tra le parti; dall'altro, il successivo art. 1458 tutela i diritti acquisiti dai terzi anche in caso di risoluzione del contratto. Ne consegue che il cessionario non può subire gli effetti di un inadempimento imputabile esclusivamente al cedente.

L'Agenzia valorizza inoltre la funzione degli strumenti di regolazione della crisi. Una diversa interpretazione introdurrebbe infatti un elemento di incertezza incompatibile con le esigenze del mercato, scoraggiando gli investitori dall'acquisire aziende in difficoltà per il timore di future e imprevedibili esposizioni fiscali.

Resta, tuttavia, ferma l'eccezione prevista dall'articolo 14, comma 4, del DLgs n. 472/1997. In presenza di una cessione realizzata in frode ai crediti tributari, e in particolare nelle ipotesi riconducibili all'articolo 11 del DLgs n. 74/2000, il regime di favore non trova applicazione e il cessionario può essere chiamato a rispondere integralmente dei debiti fiscali del cedente.

Cessione d'azienda: sull'immobile locato rettifica dell'IVA detratta

Con le sentenze T-397/25 e T-413/25 depositata il 2 settembre 2026, il Tribunale dell'Unione europea ha fornito importanti chiarimenti in ordine al trattamento IVA di alcune operazioni immobiliari collegate alla cessione d'azienda, confermando il ruolo centrale del principio di neutralità dell'imposta.

La prima decisione riguarda il caso di una società belga che, dopo aver ceduto la propria azienda, aveva concesso in locazione all'acquirente gli immobili utilizzati nell'attività. Su tali fabbricati erano stati effettuati nel tempo interventi di costruzione, trasformazione e miglioramento, che avevano consentito la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Secondo il Tribunale, la successiva locazione esente da IVA determina un mutamento della destinazione economica degli immobili, che cessano di essere impiegati per operazioni imponibili e vengono utilizzati per attività esenti. Tale cambiamento incide direttamente sul diritto alla detrazione esercitato in precedenza e rende quindi necessaria la rettifica proporzionale dell'imposta detratta.

Particolare rilevanza assume il fatto che il contratto di locazione sia stato stipulato successivamente al trasferimento dell'azienda. Per i giudici europei, infatti, la locazione costituisce un'operazione autonoma e una nuova destinazione degli immobili, distinta dalla cessione del complesso aziendale.

Ne consegue che l'obbligo di rettifica IVA rimane in capo al soggetto che aveva originariamente beneficiato della detrazione e non può essere trasferito al cessionario.

La seconda sentenza affronta, invece, il tema del conferimento gratuito di immobili a favore di una società partecipata al 100% dallo stesso soggetto passivo.

Il Tribunale ha qualificato tale operazione come un prelievo di beni dall'impresa, assimilabile a una cessione a titolo oneroso, quando sussistano i presupposti previsti dall'articolo 16 della Direttiva n. 2006/112/CE: gratuità dell'operazione ed

esercizio, totale o parziale, del diritto alla detrazione sugli immobili trasferiti.

Le due pronunce confermano un orientamento sostanzialistico fondato sulla concreta destinazione dei beni e sui riflessi che tale destinazione produce sul diritto alla detrazione.

L'obiettivo perseguito dal giudice europeo è quello di garantire il rispetto del principio di neutralità dell'IVA, evitando che beni sui quali è stata detratta l'imposta vengano successivamente impiegati per finalità che non conferiscono il medesimo diritto senza l'effettuazione delle necessarie rettifiche.

Irretroattività delle sanzioni tributarie in contrasto con il diritto UE

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1616/2026 ha confermato la decisione di primo grado e statuito l'illegittimità della disposizione che limita l'applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli al contribuente, mettendo in discussione l'articolo 5 del DLgs n. 87/2024 per contrasto con il diritto europeo.

La controversia traeva origine dall'impugnazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una sentenza di primo grado che aveva rideterminato la sanzione per omesso versamento applicando il nuovo regime più favorevole introdotto dalla riforma. In particolare, la sanzione era stata ridotta dal 30% al 25% dell'imposta non versata, in applicazione del principio del favor rei.

Secondo l'Ufficio, tale rideterminazione sarebbe stata preclusa dall'articolo 5 del DLgs n. 87/2024, norma che limita l'applicazione delle nuove sanzioni alle sole violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando espressamente al principio della retroattività della disciplina più favorevole.

I giudici lombardi hanno, tuttavia, respinto l'appello, ritenendo la disposizione incompatibile con i principi sovranazionali.

La sentenza evidenzia come la stessa riforma del sistema sanzionatorio sia stata concepita per adeguare l'ordinamento italiano ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza riconosciuti dal

diritto europeo e costituzionale, riducendo la severità delle sanzioni e avvicinando il sistema italiano agli standard vigenti negli altri Paesi dell'Unione.

In questo contesto, la limitazione introdotta dall'articolo 5 viene considerata in contrasto con l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dai quali la giurisprudenza europea ricava il principio della retroattività della legge più favorevole anche con riferimento alle sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente punitiva.

La decisione trova inoltre conferma nell'elaborazione della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 63/2019 ha riconosciuto l'applicabilità del principio del favor rei alle sanzioni amministrative aventi funzione punitiva.

Secondo la Consulta, infatti, non vi è ragione di continuare ad applicare una sanzione più grave quando l'ordinamento abbia successivamente rivalutato la minore offensività del comportamento illecito.

Sulla base di tali principi, la Corte lombarda ha ritenuto necessario disapplicare l'articolo 5 del DLgs n. 87/2024 e applicare il trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, imponendo all'Amministrazione la rideterminazione delle somme dovute secondo il nuovo regime.

Ricerca e sviluppo: recupero entro cinque anni se l'attività è stata svolta

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n. 930/3/2026, ha statuito che quanto il credito d'imposta ricerca e sviluppo deriva da attività realmente svolte, le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria devono essere ricondotte alla categoria dei crediti "non spettanti" e non a quella dei crediti "inesistenti", con conseguente applicazione del termine decadenziale quinquennale per il recupero.

La controversia traeva origine dall'atto con cui l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro aveva recuperato un credito d'imposta per ricerca e sviluppo maturato nel 2015 e utilizzato nel 2016

da una società operante nel settore della medicina fisica e riabilitativa. Secondo l'Ufficio, il credito doveva considerarsi inesistente poiché i progetti sviluppati non presentavano i requisiti di innovazione richiesti dalla normativa e dal Manuale di Frascati, essendo riconducibili a protocolli riabilitativi già noti e consolidati.

La società aveva contestato tale impostazione, evidenziando di aver effettivamente realizzato attività di ricerca e sviluppo e producendo, a supporto della propria tesi, una valutazione tecnica predisposta da consulenti specializzati.

Tra i motivi di ricorso veniva inoltre eccepita la decadenza dell'azione accertatrice, assumendo che, in presenza di un credito eventualmente non spettante ma non inesistente, dovesse trovare applicazione il più breve termine quinquennale previsto dalla legge. Sia i giudici di primo grado sia quelli d'appello hanno accolto questa impostazione.

La Corte calabrese ha, infatti, sottolineato che le contestazioni mosse dall'Amministrazione riguardavano la qualificazione tecnica delle attività svolte e la sussistenza dei requisiti agevolativi, profili che presuppongono l'esistenza del credito e della relativa documentazione. In tali circostanze non può parlarsi di credito inesistente, ma semmai di credito non spettante.

Nella motivazione viene richiamato anche l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7615/2022, secondo cui le verifiche relative alla spettanza dell'agevolazione possono essere effettuate attraverso i normali strumenti di controllo della dichiarazione e dei modelli F24.

Da ciò consegue l'applicazione dei termini ordinari di recupero previsti per i crediti non spettanti e la conseguente decadenza dell'Ufficio nel caso esaminato.

Conferimenti esteri neutrali solo se c'è continuità operativa

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano, con la sentenza n. 2028/5/2026, ha statuito che la neutralità fiscale prevista dall'articolo 179 del TUIR per i conferimenti transfrontalieri non opera automaticamente.

Per beneficiare del regime di continuità, è necessario che la stabile organizzazione italiana continui a esistere anche dopo l'operazione e che le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento siano effettivamente attribuite alla medesima branch.

In mancanza di tali presupposti, gli elementi dell'azienda trasferita si considerano realizzati a valore normale, con conseguente emersione della plusvalenza imponibile e insussistenza del diritto al rimborso dell'imposta versata.

La controversia traeva origine da un'operazione di riorganizzazione societaria realizzata alla fine del 2020 nell'ambito delle strategie adottate dal gruppo multinazionale in vista della Brexit.

La società inglese aveva conferito la propria stabile organizzazione italiana a una società consociata olandese, ricevendo in cambio partecipazioni che, tuttavia, erano state assegnate direttamente alla casa madre britannica.

La contribuente sosteneva che l'operazione dovesse beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dalla direttiva 2009/133/CE e dalle disposizioni del TUIR dedicate ai conferimenti d'azienda, ritenendo che non si fosse verificata alcuna interruzione dell'attività economica in Italia.

I giudici meneghini hanno richiamato la disciplina specifica contenuta nell'articolo 179 del TUIR, evidenziando come il regime di neutralità sia subordinato alla permanenza del collegamento fiscale con il territorio italiano.

In particolare, la normativa richiede che gli elementi patrimoniali trasferiti confluiscono in una stabile organizzazione italiana della società conferitaria e che le partecipazioni ricevute a fronte del conferimento risultino attribuite alla stessa struttura.

Il nodo centrale della controversia riguardava proprio la continuità dell'attività d'impresa in Italia. Sebbene la società ricorrente avesse affermato che l'attività fosse proseguita attraverso la stabile organizzazione italiana della conferitaria olandese, tale circostanza non è stata adeguatamente dimostrata nel corso del giudizio.

La Corte ha pertanto ritenuto non soddisfatto un requisito essenziale per l'applicazione del regime di neutralità, confermando la legittimità della tassazione della plusvalenza e il conseguente diniego di rimborso dell'IRES versata.

Particolarmente interessante è anche il passaggio relativo alla compatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea. Secondo i giudici, non sussiste alcuna discriminazione tra conferimenti nazionali e conferimenti transfrontalieri ai sensi dell'articolo 49 del TFUE.

Quando l'operazione determina la cessazione dell'attività d'impresa in Italia, infatti, lo Stato perde definitivamente il potere di tassare in futuro le plusvalenze latenti sui beni trasferiti.

In tale situazione, l'esigenza di preservare la potestà impositiva nazionale giustifica il venir meno della neutralità fiscale, indipendentemente dalla residenza della società conferitaria.

La sentenza ribadisce quindi un principio di carattere sostanziale: nei conferimenti transfrontalieri il beneficio della neutralità fiscale non dipende soltanto dalla struttura giuridica dell'operazione, ma soprattutto dalla concreta prosecuzione dell'attività economica attraverso una stabile organizzazione italiana. In assenza di prova della continuità aziendale nel territorio nazionale, il differimento della tassazione non può essere riconosciuto e le plusvalenze latenti diventano immediatamente imponibili.

Omessa dichiarazione IVA: al via la liquidazione automatizzata dell'imposta

Con il Provvedimento del 28 agosto 2026, Prot. n. 239129/2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l'applicazione del nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

La nuova disciplina consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione automatizzata dell'IVA nei casi di omessa dichiarazione annuale, utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati.

L'obiettivo della norma è quello di rafforzare l'efficacia dei controlli attraverso l'utilizzo dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dagli altri

flussi telematici, permettendo all'Agenzia di ricostruire autonomamente l'imposta dovuta, anche in assenza della dichiarazione annuale.

Come funziona la nuova procedura

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, l'Agenzia può determinare l'imposta dovuta mediante procedure automatizzate basate sulle informazioni disponibili, tra cui: (i) fatture elettroniche emesse e ricevute; (ii) corrispettivi telematici trasmessi; (iii) comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE); (iv) versamenti IVA effettuati dal contribuente.

La disciplina considera omessa anche la dichiarazione che, pur trasmessa, risulti priva dei dati relativi alle operazioni attive necessari per la determinazione del volume d'affari e dell'imposta dovuta.

I dati utilizzati per la liquidazione sono consultabili dal contribuente e dall'eventuale intermediario delegato tramite il portale "Fatture e Corrispettivi", mentre le informazioni relative ai versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.

Determinazione dell'imposta e delle somme dovute

L'IVA da recuperare viene calcolata partendo dall'imposta a debito risultante dalle operazioni attive registrate nelle banche dati dell'Amministrazione e sottraendo: (i) l'IVA a credito risultante dalle fatture ricevute e dalle comunicazioni periodiche; (ii) i versamenti effettuati dal contribuente.

Nel calcolo non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente che, pertanto, non concorre ad abbattere il debito ricostruito in via automatizzata.

Al tributo così determinato si aggiungono gli interessi, nella misura del 4% annuo, e la sanzione per omessa dichiarazione, prevista dall'articolo 5 del DLgs n. 471/1997.

Contraddittorio preventivo e diritto di difesa

Qualora dalla liquidazione emerga un debito IVA, l'Agenzia trasmette al contribuente una comunicazione contenente il dettaglio delle

somme dovute e degli elementi utilizzati per la ricostruzione dell'imposta.

La comunicazione viene inviata tramite PEC all'indirizzo risultante dall'INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto. Solo in caso di mancata consegna si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contestualmente, nel Cassetto fiscale viene reso disponibile il prospetto analitico delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici utilizzati per la liquidazione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può: (i) fornire chiarimenti; (ii) segnalare dati non considerati o erroneamente valutati; (iii) trasmettere documentazione utile alla rideterminazione dell'imposta.

L'attività di assistenza è affidata alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, mentre per i grandi contribuenti è competente la Direzione Regionale.

Pagamento e riduzione delle sanzioni

La procedura offre al contribuente la possibilità di evitare l'iscrizione a ruolo attraverso il pagamento delle somme richieste entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla successiva riliquidazione effettuata dall'Ufficio sulla base degli elementi forniti.

In tal caso si applicano condizioni più favorevoli: (i) riduzione della sanzione a un terzo (ii) applicazione degli interessi nella misura del 3,5%. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 e non è ammessa la compensazione con altri crediti tributari.

Iscrizione a ruolo e termini di controllo

In assenza di pagamento nei termini previsti, l'imposta, le sanzioni in misura piena e gli interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.

La liquidazione automatizzata può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Tale procedura non limita comunque i poteri di accertamento ordinari dell'Amministrazione finanziaria.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |